



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2014

Modifica al comma 2 dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati)

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica al comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche - è estremamente necessaria e non più procrastinabile, poiché i contributi previsti dal provvedimento risalgono a ben 23 anni fa! Risulta chiaro a tutti che il costo della vita, in ogni sua espressione, è aumentato considerevolmente e fin troppo velocemente, mentre le misure contributive previste per eliminare e superare le barriere architettoniche sono rimaste incredibilmente le stesse dal 1989.

Orbene visto che il 2003 è stato l'anno europeo del «disabile», visto che il 13 dicembre 2006 è stata approvata la «Convenzione delle Nazioni Unite» per il riconoscimento su scala planetaria dei diritti dei cittadini portatori di *handicap*, sottoscritta dal-

l'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata dal nostro Paese il 3 marzo 2009 con la legge n. 18 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2009), non si deve restare immobili e, dunque, occorre sviluppare l'insieme delle azioni volte ad assicurare una migliore integrazione delle persone portatrici di *handicap* in tutti i settori della vita sociale, a cominciare dalla cosa più semplice: «la mobilità».

Infine va detto che la regione Puglia, che ha aderito con tempestività alla legge n.18 del 2009, con delibera della Giunta regionale n. 899 del 26 maggio 2009, si fa portavoce, prima regione in Italia, di questo disegno di legge in favore dei sette milioni di «disabili», dei quali due milioni e ottocentomila «gravi e gravissimi», i quali vivono con grandi difficoltà nel nostro Paese.

RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnico - finanziaria

di accompagnamento alla proposta di legge alle Camere "*Modifica al comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati)*", di cui alla deliberazione n. 213, adottata dal Consiglio regionale della Puglia in data 5 dicembre 2013.

Dalla presente proposta di legge non derivano oneri finanziari a valere direttamente sul bilancio regionale, ma tali oneri hanno un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato, poiché le misure richiamate riguardano le "persone con disabilità" dell'intero nostro Paese. Pertanto, si rende necessaria la relazione tecnica prevista dall'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" per i disegni di legge di iniziativa regionale che implicano nuove o maggiori spese a valere sul bilancio statale.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge il finanziamento di base è dato dal Ministero del tesoro, utilizzando una quota dell'otto per mille, afferente allo Stato Italiano, deliberata annualmente in sede di bilancio statale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 1989, n. 13)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a euro 5.164,57; è aumentato del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da euro 5.164,57 a euro 15.493,71 e altresì di un ulteriore dieci per cento per costi da euro 15.493,71 a euro 51.645,68».